

Milano lì 16.02.2024

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
Pec: va@pec.mite.gov.it

Spett.le

Ministero della Cultura
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Spett.le

Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Spett.le

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID: 9065] Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Boccardi", della potenza di 30,15 MW con impianto di accumulo di 26 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Brindisi (BR).

Proponente: Merope sol S.r.l. – controdeduzioni al parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per PNRR - MIC|MIC_SS-PNRR|29/12/2023|0029477-P

Con riferimento al Parere tecnico istruttorio espresso dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR nell'ambito del procedimento di VIA [ID: 9065] (il "Parere"), la scrivente Merope Sol s.r.l., in qualità di proponente del progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico ubicato nel territorio del comune di Brindisi (BR), con la presente espone le proprie osservazioni e controdeduzioni al medesimo Parere.

Tuttavia, prima di entrare nel merito delle singole contestazioni, è opportuno soffermarsi brevemente su alcune considerazioni di carattere generale, che dovranno essere ben tenute in considerazione nella lettura di tutto il presente documento.

Anzitutto, premesso che i terreni interessati dai campi agrivoltaici non ricadono in aree sottoposte a tutela o vincolo di cui al D.Lgs. 42/04 e che le uniche interferenze riscontrate riguardano tratti di cavo interrato posato

in trincea su strade esistenti, che in alcuni tratti intercettano aree vincolate o loro buffer, è bene osservare che il Parere rileva prevalentemente alcune criticità delle opere in progetto rispetto agli indirizzi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale che di seguito puntualmente si argomenteranno.

A tal riguardo occorre tenere presente che lo stesso PPTR richiamato dal Parere nelle proprie premesse, riporta quanto segue: <<.....Lo scenario, che si situa in una fase intermedia fra l'Atlante del Patrimonio e l'apparato regolativo (NTA), non ha valore normativo, ma indica, con diversi strumenti di rappresentazione e documenti, le grandi strategie del piano, che saranno da guida ai progetti sperimentali, agli obiettivi di qualità paesaggistica, alle norme tecniche. Esso assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastare le tendenze in atto al degrado paesaggistico e costruire la precondizione di un diverso sviluppo socioeconomico. ...>>, dovendosi pertanto evidenziare la natura non normativa di tale strumento, bensì la natura di guida e orientamento per la progettazione e realizzazione di un impianto.

Inoltre, considerato che la proposta progettuale in oggetto è rappresentata da un impianto agrivoltaico, si tenga altresì presente che, nel rispetto di quanto riportato nelle linee guida per la progettazione di impianti agrivoltaici e considerato anche quanto statuito recentemente dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato Sez. IV n. 8260 del 1 settembre 2023) e dallo stesso TAR Puglia (Sentenza TAR Puglia n. 1750 del 4 novembre 2022), nella valutazione degli impianti agrivoltaici non rileva la mera questione nominalistica (e dunque se l'agrivoltaico rappresenti o meno una species del più ampio genus fotovoltaico), quanto una valutazione di ordine sostanziale, dovendosi quindi ritenere impropria la valutazione di un impianto agrivoltaico alla stregua dei criteri previsti per gli impianti fotovoltaici. Si sottolinea, pertanto, la necessità di esprimere un giudizio di compatibilità ambientale e paesaggistica che tenga conto delle concrete ed effettive caratteristiche dell'impianto.

Pertanto, pur dimostrando la piena compatibilità dell'opera con gli indirizzi dello stesso PPTR (che di seguito si argomenteranno), si sottolinea sin da ora la necessità di operare in sede valutativa le sostanziali differenze, visto che il tema della compatibilità con gli indirizzi del Piano è sostanziale nella valutazione negativa dell'iniziativa in oggetto.

Con riferimento, infine, al tema delle aree idonee si rileva che:

- le aree interessate dall'impianto agrivoltaico risultano ubicate all'interno di aree **definite idonee ai sensi del D.Lgs. 199/21 art. 20 c. 8;**

- le interferenze con aree tutelate ai sensi del Codice sono riconducibili esclusivamente a tratti del percorso dell'elettrodotto interrato postato in trincea su strada esistente.

Al riguardo, è opportuno rilevare che l'art. 22, comma 1, lettera 1-ter, del D.Lgs. 199/21 prevede che la disciplina di cui al comma 1 (*"1. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione"*) si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, **alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti.**

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito le osservazioni/controdeduzioni al parere di competenza di cui all'oggetto.

Estratto del parere tecnico istruttorio

Osservazioni preliminari

Il "Rapporto statistico GSE 2021 – Solare Fotovoltaico - Energie da fonti rinnovabili in Italia" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 D.lgs. n. 28/2011 pubblicato a Maggio 2022 fa emergere che, in termini assoluti, alla fine del 2021 **la Regione con la maggiore potenza fotovoltaica installata in Italia è la Puglia** con poco meno di 3GW, il 13% del totale nazionale, seguita dalla Lombardia (11,7 %) ed Emilia Romagna (circa il 10%), la Regione Puglia però è interessata da un alto numero di impianti realizzati di grande dimensione sia per il solare fotovoltaico che per gli impianti eolici.

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti diretti e cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle interferenze degli stessi sull'intero sistema culturale, già fortemente compromesso dagli impianti FER già installati, autorizzati ed in corso di autorizzazione.

Sempre in premessa si evidenzia che, come comunicato dalla SABAP per le province di Brindisi e Lecce nel proprio parere endoprocedimentale citato, detta Soprintendenza si è già espressa sulle strutture impiantistiche in oggetto, nell'ambito di 3 diversi procedimenti di VIA provinciale, con i pareri prot. 17366 del 21/09/2020, prot. 17365 del 21/09/2020 e prot. 17364 del 21/09/2020 rispettivamente per l'Impianto 37 A, l'Impianto 37 B e l'Impianto 38, intestati alla Società Canadian, che nella loro sommatoria coincidono con l'estensione dell'impianto in progetto. A tali atti hanno fatto seguito ulteriori atti di Ufficio in diverse fasi procedurali e in fase di contenzioso, dettati anche da modifiche progettuali per la trasformazione degli originari impianti fotovoltaici in agrivoltaici. Il progetto in esame, oltre a essere la sommatoria dei tre sopra citati già esaminati, risulta rispetto agli stessi, in parte emendato.

Osservazioni - Controdeduzioni:

Codesta Spett.le Soprintendenza parla di "ineludibile verifica puntuale" dell'iniziativa in oggetto, considerato il rilevante e contingente numero di impianti già presenti nel territorio pugliese. Quest'ultima affermazione non può essere condivisa in quanto una tale circostanza non può pregiudicare ulteriori proposte progettuali che sono in linea e rispecchiano requisiti e condizioni previsti dalla vigente legislazione.

Anzitutto, considerato quanto previsto dai più recenti indirizzi normativi in tema di aree idonee, in attuazione dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.199 del 2021, si prevede di individuare una ulteriore ripartizione delle potenze fra le Regioni e le Province autonome ai fini del raggiungimento dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto "Fit for 55", anche alla luce del pacchetto "Repower UE".

In particolare, la Regione Puglia, pur collocandosi tra le prime regioni italiane a presentare maggiori potenze installate, concorre comunque al raggiungimento degli obiettivi prefissati per il 2030 attraverso la necessità di ulteriori installazioni per le annualità future.

Il prospetto che segue mostra gli obiettivi minimi, intermedi e finali che la sola Regione Puglia deve conseguire per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale (fonte bozza Decreto "Aree idonee" in attuazione dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.199 del 2021).

Regione	Anno di riferimento							
	2023 [MW]	2024 [MW]	2025 [MW]	2026 [MW]	2027 [MW]	2028 [MW]	2029 [MW]	2030 [MW]
Abruzzo	194	436	593	807	1.054	1.339	1.667	2.067
Basilicata	261	566	645	855	1.098	1.380	1.710	2.076
Calabria	265	531	792	1.096	1.461	1.902	2.439	3.128
Campania	729	1.173	1.417	1.725	2.109	2.586	3.174	3.943
Emilia Romagna	493	1.084	1.623	2.254	2.998	3.873	4.907	6.255
Friuli Venezia Giulia	290	394	562	760	994	1.272	1.602	1.940
Lazio	1.350	1.669	2.070	2.480	2.934	3.441	4.010	4.708
Liguria	106	162	231	322	443	606	831	1.191
Lombardia	772	1.435	2.145	2.996	4.019	5.257	6.761	8.687
Marche	179	443	662	905	1.182	1.497	1.855	2.313
Molise	71	158	263	366	485	624	785	995
Piemonte	582	983	1.419	1.924	2.512	3.197	3.996	4.921
Puglia	687	1.603	2.277	3.052	3.916	4.879	5.955	7.284
Sardegna	768	1.111	1.955	2.587	3.287	4.065	4.934	6.203
Sicilia	1.563	2.360	3.559	4.662	5.862	7.173	8.613	10.380
Toscana	261	586	954	1.361	1.856	2.457	3.190	4.212
TrAA - Bolzano	61	116	175	246	335	448	593	804
TrAA - Trento	50	101	158	228	318	435	591	848
Umbria	120	267	409	574	773	1.014	1.309	1.735
Valle d' Aosta	14	32	55	89	138	212	327	549
Veneto	569	1.052	1.548	2.129	2.813	3.620	4.576	5.763
Totale	9.387	16.263	23.510	31.418	40.586	51.278	63.823	80.001

La bozza di Decreto summenzionata, pur se ancora in fase di valutazione, mostra chiaramente l'indirizzo normativo che prevede il ricorso ad ulteriori obiettivi di potenza da perseguire.

Inoltre, sempre in riferimento agli obiettivi nazionali, l'indirizzo normativo prevede per le Regioni e le Province autonome una percentuale minima e massima di aree da destinare agli impianti FER riscontrando per la Regione Puglia ampia capienza.

Infatti, per come riportato nel seguente prospetto, la superficie agricola attualmente interessata da impianti FER nella Regione Puglia permette ancora percentuali minime e massime di sfruttamento (SAU) rispetto alle quali la presente iniziativa concorre.

				COLONNA A	COLONNA B
Regione o Provincia autonoma	Superficie regionale/provinciale	Superficie Agricola Totale (SAT)	Superficie Agricola Utilizzata (SAU)	Percentuale minima di sfruttamento della SAU	Percentuale massima di sfruttamento della SAU
Abruzzo	10.832	5.300	3.749	0,51%	0,67%
Basilicata	10.073	5.994	4.905	0,36%	0,49%
Calabria	15.222	7.320	5.721	0,39%	0,55%
Campania	13.671	6.830	5.274	0,45%	0,62%
Emilia Romagna	22.445	14.435	10.812	0,50%	0,67%
Friuli Venezia Giulia	7.933	2.767	2.314	0,59%	0,82%
Lazio	17.232	8.276	6.221	0,62%	0,81%
Liguria	5.416	770	386	1,14%	1,66%
Lombardia	23.863	11.558	9.584	0,48%	0,68%
Marche	9.401	6.200	4.710	0,56%	0,72%
Molise	4.460	2.300	1.922	0,36%	0,48%
Piemonte	25.387	12.717	9.604	0,41%	0,56%
Puglia	19.541	13.879	12.853	0,64%	0,80%
Sardegna	24.100	14.640	11.876	0,27%	0,36%
Sicilia	25.833	16.120	14.387	0,40%	0,55%
Toscana	22.987	12.385	6.606	0,39%	0,54%
TrAA - Bolzano	7.398	4.479	2.084	0,19%	0,28%
TrAA - Trento	6.207	2.845	1.283	0,31%	0,46%
Umbria	8.464	5.171	3.346	0,42%	0,57%
Valle d' Aosta	3.261	1.087	529	0,58%	0,85%
Veneto	18.345	10.182	7.816	0,52%	0,72%

In merito alla valutazione di altre iniziative nel medesimo contesto e/o sulle medesime porzioni di terreno, occupate in tutto o in parte dalla presente iniziativa, si rappresenta la necessità di valutare quest'ultima

indipendentemente ad altre precedenti valutazioni eseguite poiché trattasi di nuova iniziativa completamente differente rispetto a quanto eventualmente già esaminato.

Estratto del parere tecnico istruttorio

Localizzazione urbanistica dell'intervento

La pianificazione urbanistica per l'area di progetto qualifica le zone come agricole, per la parte agrovoltaica, le aree sono identificate in "zona E – Agricola" del PRG del Comune di Brindisi, definita nel suo uso dall'art. 48 delle NTA, adeguato al PUTT/p, in parte ricadenti nelle Emergenze Idrologiche: "area di pertinenza e area ammessa idrologia secondaria) art 3.08 NTA PUTT/p".

Per il cavidotto dell'intervento, invece, le aree coinvolte ricadono in parte in "zona E – Agricola" del PRG, definita nel suo uso dall'art. 48 delle NTA, adeguato al PUTT/p, in parte in aree di rispetto stradale e in parte nelle Emergenze Idrologiche: art 3.08 e in Fascia di Protezione Beni Naturalistici Aree protette e Corridoi Ecologici, con regime di salvaguardia e tutela riferibile anche agli artt. 3.11 e 3.13 delle NTA del PUTT/p.

All'art. 48 delle NTA sono riportate le "Norme particolari per la zona E, co 1) La zona E comprende le parti del territorio attualmente destinate ad usi agricoli, per le quali il piano si propone l'obiettivo della tutela e conservazione delle caratteristiche naturali e paesaggistiche, da attuarsi mediante il mantenimento e la ricostruzione di attività agricole compatibili con l'obiettivo medesimo (...)".

L'intero impianto, è interessato da un regime di salvaguardia e tutela d'uso specifico (cfr. nota dirigenziale Settore Urbanistica ed Assetto del territorio – Comune di Brindisi prot. 57601 del 22.05.2023, trasmessa come parere endoprocedimentale al MASE in merito al procedimento in oggetto).

Osservazioni - Controdeduzioni:

In merito a questo punto del parere tecnico si rappresenta che l'iniziativa in oggetto è compatibile con la destinazione agricola dell'area e che le NTA del PRG richiamate non presentano caratteri di incompatibilità con le opere in progetto (Cavo interrato).

Dalla lettura del citato parere reso dal Comune di Brindisi nell'ambito del procedimento di cui al prot. 57601 del 22.05.2023, si evince che le evidenze riscontrate riguardano le sole opere di collegamento ed in particolare:

- in merito all'art. 3.08 si esprime la necessità di approfondire le analisi geologiche del sito;
- in merito all'art. 3.11, pur rilevando l'autorizzabilità delle opere interrate si prevede il posizionamento del tracciato in modo da non compromettere la vegetazione e l'assetto orografico del sito;

- in merito all'art. 3.13 si fa riferimento alle arature profonde ed ai movimenti di terra e si prescrive la non alterazione della morfologia del sito.

Tutte le precisazioni riportate nel citato parere e sopra elencate risultano del tutto compatibili con la natura della parte d'opera in progetto, rappresentata in particolare da un cavo interrato **all'interno della carreggiata di strade esistenti** che, pertanto, non può compromettere gli aspetti geologici, geo-morfologici e vegetazionali delle aree interessate.

Pertanto, viste le prescrizioni di base relative ai corsi d'acqua, ai beni naturalistici ed alle aree protette, si ritiene che le opere presentano tutti gli accorgimenti tecnologici tali da garantire il pieno rispetto delle citate prescrizioni e dunque non si rinvengono motivi di incompatibilità con il Piano.

Infine, nonostante il parere contrario reso dall'Ente locale, non si riscontrano reali motivi di incompatibilità con Piani e Programmi e le interferenze rilevate risultano del tutto superabili con accorgimenti progettuali adottati o da adottare in fase di stesura del progetto esecutivo.

Estratto del parere tecnico istruttorio

2. Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

1.1 Beni paesaggistici

2.1 a) Ricognizione beni tutelati ai sensi degli artt. 136, 142, 143 nell'area di intervento

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, questa Soprintendenza rileva che **i lotti costituenti il progetto**:

1. non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
2. non ricadono nella perimetrazione di aree di cui all'art. 142 del Codice;
3. non ricadono nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 143 del Codice;

Con riferimento all'art. 143, si specifica che in Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale.

Il **cavidotto** interferisce invece con i seguenti Beni Paesaggistici (BP) ed *Ulteriori Contesti Paesaggistici* (UCP), individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 c. 1, lett. e):

1. Fiumi e torrenti, acque pubbliche (BP delle *Componenti Idrologiche*) - Fiume Grande;
2. Formazioni arbustive in evoluzione naturale (UCP delle *Componenti Botanico-vegetazionali*)
3. Area di rispetto dei Boschi (UCP delle *Componenti Botanico-vegetazionali*) - Bosco di Santa Teresa;
4. Parchi e riserve (BP delle *Componenti delle Aree Protette*) - Boschi di Santa Teresa e dei Lucci;
5. Area di rispetto dei Parchi e riserve (UCP delle *Componenti delle Aree Protette*) - Boschi di Santa Teresa e dei Lucci.

A conoscenza della SABAP di Brindisi e Lecce, non vi sono ulteriori interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto, fatta salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente.

1.2 c) Indicazione della presenza di beni tutelati anche nell'area vasta del SIA

Nello stesso Ambito de "*La campagna brindisina*" si segnala la presenza di due corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, co. c) del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e censiti come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente, tra le *Componenti idrologiche* e in particolare: *Canale Li Pronai e Palmarini* a circa 1,5 km a nord-ovest dall'area di progetto, *Fiume Grande* a ridosso del quale va a collocarsi il campo B di progetto e inoltre intercettato dal cavidotto di progetto, *Canale Foggia di Rau* a est, *Canale Fiume Piccolo* a nord e *Canale Cillarese* a ovest censito come Reticolo idrografico individuato dallo stesso PPTR come *Ulteriore contesto paesaggistico* (UCP) ai sensi dell'art. 143 dello stesso Codice. La presenza di tali beni comporta inoltre la presenza di *Formazione arbustive in evoluzione naturale*, anch'esse individuate come UCP tra le *Componenti botanico-vegetazionali* e alcune delle quali in prossimità dei lotti di progetto e una intercettata dal cavidotto di progetto. Non distanti dai lotti di progetto, sono perimetrate delle aree a *Bosco*, censite come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente tra le *Componenti botanico-vegetazionali*, con le relative *aree di rispetto*, anch'esse riconosciute come UCP tra le *Componenti botanico-vegetazionali* e in particolare l'area di rispetto del Bosco di Santa Teresa è intercettata dal cavidotto di progetto.

Inoltre a sud-ovest delle aree di progetto, a circa 4 km di distanza, si rileva la presenza dei *Boschi di Santa Teresa e dei Lucci*, intercettati dal cavidotto di progetto, in cui sono ricomprese alcune delle aree bosco precedentemente citate, e a circa 2,5 km a est *Salina di Punta della Contessa*, censiti come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente tra le *Componenti delle aree protette e siti naturalistici*, con le relative *aree di rispetto*, anch'esse riconosciute come UCP tra le *Componenti delle aree protette e siti naturalistici*.

Si rileva inoltre che i lotti interessati dall'impianto agrivoltaico sono situati a circa 300 m a ovest della *SS 16* censita tra le "*Strade a valenza paesaggistica*" tra gli UCP delle *Componenti dei valori percettivi* del PPTR, definite dall' art. 143, comma 1, lett. e, del Codice dei Beni culturali.

1.3 d) Norme d'uso e di attuazione gravanti sull'area

Per i *beni paesaggistici* (BP) e per gli *ulteriori contesti paesaggistici* (UCP) sopra evidenziati interferenti con il progetto vigono le seguenti norme (prescrizioni o misure di salvaguardia) di cui alle NTA del PPTR:

Art. 46 delle NTA del PPTR – *Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche"*.

Art.63 delle NTA del PPTR – *Misure di salvaguardia e di utilizzazione dell'area di rispetto dei boschi*.

Art.66 delle NTA del PPTR - *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Prati e pascoli naturali" e "Formazioni arbustive in evoluzione naturale"*.

Art.71 delle NTA del PPTR – *Prescrizioni per i Parchi e le Riserve*.

Art.72 delle NTA del PPTR - *Misure di salvaguardia e di utilizzazione dell'area di rispetto dei Parchi e delle Riserve Regionali*.

Osservazioni - Controdeduzioni:

Da quanto riportato in questa sezione del parere tecnico, l'area di impianto ("*lotti costituenti il progetto*") **non ricade in nessun regime di tutela definito dal Codice**.

Le uniche interferenze riscontrabili riguardano tratti del percorso del cavidotto interrato per il quale è prevista la posa in trincea su strada esistente per l'intero sviluppo.

Per quanto riguarda le parti interferenti con le perimetrazioni UCP di formazioni arbustive in evoluzione, aree di rispetto Boschi, Parchi e Riserve e relative aree di rispetto, la posa in trincea all'interno della esistente carreggiata stradale non compromette in alcun modo la compatibilità della parte d'opera rispetto alla natura del vincolo, mentre per l'interferenza rispetto all'attraversamento del Fiume Grande, la compatibilità è garantita dalla tecnica TOC. Tali interferenze sono più volte citate nel parere e pertanto si rimanda ai seguenti punti per maggiori dettagli.

Non si riscontrano, infine, incompatibilità rispetto ai citati articoli delle NTA vista la natura della parte d'opera, rappresentata, per come sopra argomentato, da un tratto di cavo interrato posato in trincea su strada esistente.

Estratto del parere tecnico istruttorio**1.2 Beni architettonici e archeologici****1.2 a) Ricognizione nell'area o nelle sue immediate vicinanze delle dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice***Beni Architettonici*

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del *Codice*. **Tuttavia si segnala che Masseria Gonella è sottoposta a tutela ai sensi della parte II e in particolare del combinato disposto degli articoli 10 e 12 del D.lgs 42/2004, mentre Masseria Palmarini è sottoposta a provvedimento di tutela diretto con D.C.P.C. n. 117 del 07/04/2023.**

Beni Archeologici

Nell'area direttamente interessata dall'impianto di progetto non insistono provvedimenti di tutela archeologica; si segnala tuttavia la presenza del provvedimento D.M. 02/11/1996 gravante sull'area denominata San Giorgio, posta circa 1450 m a sud-ovest dall'area della sottostazione elettrica di smistamento Terna, quindi a 5200 m ca a nord-ovest dall'area dell'impianto.

Osservazioni - Controdeduzioni:

Rispetto a questa sezione del parere tecnico si rappresenta che nessuna delle parti d'opera costituenti l'iniziativa in oggetto interferisce direttamente con beni architettonici e/o archeologici.

La trattazione riportata in questa sezione del parere è pertanto riconducibile ad un mero censimento dei beni tutelati all'interno dell'areale circostante il progetto con interdistanze tra i rispettivi beni e le opere, tali da scongiurare ogni tipo di interferenza e comunque tali da non pregiudicare in alcun modo detti beni in quanto estranei alle aree occupate dall'iniziativa.

Estratto del parere tecnico istruttorio

2.1 Beni paesaggistici

Si fa presente che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA **ovunque siano essi localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con **le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR**, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez. C2).

Si evidenzia che la valutazione degli impatti deve considerare il progetto nel suo complesso che, si ribadisce, prevede la realizzazione di un impianto agrovoltaico costituito da **n° 45.690 moduli fotovoltaici** che raggiungono **un'altezza massima di 4,774 m.**

All'interno dell'estensione complessiva del lotto di intervento, la superficie interessata dall'impianto per la produzione di energia rinnovabile, e quindi dall'installazione di elementi artificiali su suolo agricolo, deve ritenersi notevolmente superiore alla metà dello stesso, non potendosi limitare l'occupazione prodotta dai pannelli alla sola infissione dei pali al suolo, ma dovendosi considerare anche la proiezione planimetrica degli stessi, che contribuisce in maniera lampante alla determinazione degli impatti.

Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'ambito, individuati con particolare riferimento alle Componenti dei paesaggi rurali, si rappresenta quanto segue.

Obiettivi di qualità paesaggistica del PPTR

- Per l'attuazione dell'**obiettivo 4**, "*Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici*" è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo: "*Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole*".

Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici come quelli previsti dal progetto in esame, se pure intervallati da aree adibite a colture per la produzione di foraggio attraverso la semina di essenze foraggere autoctone, con leguminose annuali auto-riseminanti, alcune delle quali trifoglio o con leguminose poli-annuali quali la veccia, contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione.

- In relazione a tale obiettivo, inoltre, sono definite le seguenti direttive: "*gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:*

- *incentivano le produzioni agricole di qualità, in particolare di viticoltura, con ricorso a tecniche di produzione agricola a basso impatto, biologica ed integrata;*
- *prevedono misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle*

opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.

- Inoltre in relazione all'**obiettivo 4.1**, *Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici*, sono definite le seguenti direttive: "gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:
 - *incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti;*
 - *limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole*";
- Inoltre in relazione all'**obiettivo 4.5**, *Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole*, sono definite le seguenti direttive: "gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:
 - *evitano la proliferazione di edificazioni che snaturano il rapporto tra edificato e spazio agricolo caratteristico delle modalità insediative della Riforma;*

Con il progetto di impianto agrivoltaico al suolo in valutazione, che interessa lotti agricoli per una superficie complessiva pari a ca. **55,78 ha**, di cui una quota parte notevolmente superiore alla metà è direttamente interessata dall'installazione degli elementi di impianto, verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni) non destinati alle attività agricole.

In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati.

Osservazioni - Controdeduzioni:

Per quanto riguarda la compatibilità dell'opera con il PPTR, premesso che lo strumento programmatico non riveste carattere prescrittivo ma riporta unicamente indicazioni per il raggiungimento degli obiettivi dallo stesso prefissati, di seguito si rappresenta quanto segue.

Rispetto alla sezione B.2 del PPTR, di cui per maggiore chiarezza di seguito se ne riporta uno stralcio, si evidenzia quanto segue:

SEZIONE B.2.3.1 SINTESI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI DELLA FIGURA TERRITORIALE (LA CAMPAGNA IRRIGUA DELLA PIANA BRINDISINA)

Invarianti Strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale)	Stato di conservazione e criticità (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)	Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali
Il sistema dei principali lineamenti morfologici costituito da: - i rialti terrazzati delle Murge che degradano verso la piana; - il cordone dunale fossile che si sviluppa in direzione O-E e disegna una sorta di arco regolare tra il centro abitato di Orià e quello di S. Donaci. Essi rappresentano, all'interno di un territorio sostanzialmente piatto, importanti affacci sulle zone sottostanti, luoghi privilegiati di percezione dei paesaggi;	- Alterazione e compromissione dei profili morfologici con trasformazioni territoriali quali: cave, impianti tecnologici, in particolare impianti eolici e fotovoltaici;	La riproducibilità dell'invariante è garantita: Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini;
Il sistema idrografico costituito da: - il reticolo densamente ramificato della piana di Brindisi, per lo più irreggimentato in canali di bonifica, che si sviluppa sul substrato impermeabile; - i bacini endoreici e dalle relative linee di deflusso superficiali e sotterranee, nonché dai recapiti finali di natura carsica (vore e inghiottitoi); - il reticolo idrografico superficiale principale del Canale Reale e dei suoi affluenti, che si sviluppa ai piedi dell'altopiano calcareo; Questo sistema rappresenta la principale rete di deflusso delle acque e dei sedimenti dell'altopiano e della piana verso le falde acquifere del sottosuolo e il mare, e la principale rete di connessione ecologica all'interno della figura.	- Occupazione antropica delle principali linee di deflusso delle acque; - Interventi di regimazione dei flussi e artificializzazione di alcuni tratti, che hanno alterato i profili e le dinamiche idrauliche ed ecologiche del reticolo idrografico, nonché l'aspetto paesaggistico;	Dalla salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici del sistema idrografico endoreico e superficiale e dalla loro valorizzazione come corridoi ecologici multifunzionali per la fruizione dei beni naturali e culturali che si sviluppano lungo il loro percorso;
Il morfotipo costiero che si articola in: - lunghi tratti di arenili lineari più o meno sottili, con morfologia bassa e sabbiosa, spesso bordati da dune recenti e fossili, disposte in diversi tratti in più file parallele; - tratti prevalentemente rocciosi e con un andamento frastagliato.	- Erosione costiera; - Artificializzazione della costa (moli, porti turistici, strutture per la balneazione); Urbanizzazione dei litorali;	Dalla rigenerazione del morfotipo costiero dunale ottenuta attraverso la riduzione della pressione insediativa e la rinaturalizzazione della fascia costiera;
L'ecosistema spiaggia-duna-macchia/pineta-area umida retrodunale ancora leggibile in alcune aree residuali costiere.	- Occupazione dei cordoni dunali da parte di edilizia connessa allo sviluppo turistico balneare;	Dalla salvaguardia dell'equilibrio ecologico dell'ecosistema spiaggia-duna-macchia/pineta-area umida retrodunale;
Il sistema agro-ambientale della piana di Brindisi, costituito da: - vaste aree a seminativo prevalente; - il mosaico di frutteti, oliveti e vigneti a sesto regolare, di impianto relativamente recente, intervallati da sporadici seminativi; - le zone boscate o a macchia, relitti degli antichi boschi che ricoprivano la piana (a sud-est di Orià, presso la Masseria Laurito, a nord di S. Pancrazio); - gli incolti con rocce nude affioranti, che anticipano i paesaggi dei pascoli rocciosi del tavoliere salentino.	- Alterazione e compromissione della leggibilità dei mosaici agro-ambientali e dei segni antropici che caratterizzano la piana con trasformazioni territoriali quali: espansione edilizia, insediamenti industriali, cave e infrastrutture;	Dalla salvaguardia dei mosaici agrari e delle macchie boscate residue;
Il sistema insediativo principale è strutturato su due assi che si intersecano nella città di Brindisi: l'ex via Appia che collega i due mari e l'asse Bari Lecce. A questo sistema si aggiungono strade radiali che collegano il capoluogo ai centri dell'entroterra (ad es. Brindisi - San Vito dei Normanni)	- Progressiva saturazione tra i centri che si sviluppano lungo la SS7 e la SS16, con espansione edilizia e impianti produttivi lineari (come ad esempio tra Brindisi e Mesagne e Brindisi e San Vito dei Normanni);	Dalla salvaguardia dei varchi presenti tra i centri che si sviluppano lungo la Statale 7;
Il complesso sistema di segni e manufatti testimonianza delle culture e attività storiche che hanno caratterizzato la figura, quali: reticoli di muri a secco, masserie, paretoni e limitoni.	- Abbandono e progressivo deterioramento delle strutture, dei manufatti e dei segni delle pratiche rurali tradizionali;	Dalla salvaguardia del patrimonio rurale storico e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali; nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi);
Il sistema idraulico-rurale-insediativo delle bonifiche caratterizzato dalla fitta rete di canali, dalla maglia agraria regolare, dalle schiere ordinate dei poderi della riforma e dai manufatti idraulici.	- Densificazione delle marine e dei borghi della riforma con la progressiva aggiunta di edilizia privata per le vacanze che ha cancellato le trame della bonifica, inglobato le aree umide residuali e reciso le relazioni tra la costa e l'entroterra;	Dalla salvaguardia e dal mantenimento delle tracce idrauliche (canali, idrovore) e insediative (poderi, borghi) che caratterizzano i paesaggi delle bonifiche;
Il sistema di torri di difesa costiera che rappresentano punti di riferimento visivi dei paesaggi costieri dal mare e punti panoramici sul paesaggio marino e sul paesaggio rurale interno.	- Stato di degrado dei manufatti e degli spazi di pertinenza;	Dalla salvaguardia e valorizzazione del sistema delle torri di difesa costiera quali punti visuali privilegiati lungo a costa;

Dalla puntuale analisi delle invarianti strutturali riportate nella tabella allegata al PPTR è evidente che l'introduzione dell'impianto agrivoltaico in progetto, all'interno del contesto territoriale esaminato, non contrasta in alcun modo con le regole di riproducibilità individuate per tale figura territoriale in quanto:

- non è prevista la modifica dei profili morfologici naturali e l'installazione delle strutture non necessita di opere di movimento terra tali da alterare la naturale conformazione morfologica degli stessi profili;
- non è prevista ridefinizione dell'attuale reticolo idrologico e del sistema idrografico;
- l'intervento non interessa zone costiere e corridoi dunali;

- le opere interessano particelle di terreno già delimitate e non si prevedono ridefinizioni dei termini perimetrali di confine (accorpamenti, unioni, frammentazioni) tale da ricondurre l'opera ultima ad elemento incidente sull'attuale conformazione del mosaico agricolo;
- l'opera non rientra nelle categorie proprie della trasformazione/espansione edilizia;
- l'opera non ricade in area costiera.

Rispetto alla sezione C2 del piano, il parere tecnico riporta alcune constatazioni in merito ad una presunta incompatibilità dell'opera con il paesaggio rurale rispetto alle quali si rappresenta quanto di seguito riportato.

In particolare, per quanto riguarda l'**obiettivo 4.1**, "*Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici*", si fa riferimento all'indirizzo relativo alla riqualificazione dei paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole. Si precisa che il Piano riporta indicazioni relative alle sole aree ubicate nell'intorno dei territori di Francavilla e San Vito dei Normanni mediamente ubicati ad una distanza di circa 30 km rispetto all'areale territoriale interessato dalle opere in progetto, pertanto non rientrante nelle aree di valutazione paesaggistica/territoriale. Di seguito si riporta uno stralcio della sezione di Piano:

A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali		
A.3.1 Componenti dei paesaggi rurali		
4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici; 4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici.	- salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo ai paesaggi del mosaico costituito dalla consociazione tra vigneto, oliveto, seminativo presenti intorno a Francavilla e San Vito dei Normanni;	- riconoscono e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali descritti e individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità; - incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti; - limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole;

Per quanto riguarda invece l'**obiettivo 4.5** del Piano "*Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole*", l'indirizzo del piano è quello di riqualificare e restaurare i paesaggi della Riforma Agraria, valorizzando il rapporto degli stessi con le aree agricole contermini. In particolare, le direttive del Piano sono mirate al censimento degli elementi della Riforma finalizzati alla relativa tutela che eviti la snaturazione del rapporto tra l'edificato e lo spazio agricolo caratteristico delle modalità insediative della Riforma. Anche in questo caso l'introduzione delle opere in progetto, rappresentate da un impianto agrivoltaico, non risulta in contrasto con le direttive del Piano, visto che la natura dell'opera non incide in alcun modo sul rapporto tra edificato e spazio agricolo. Le limitate strutture (cabine, piccoli locali di controllo, ecc.) risultano del tutto compatibili con l'edificato preesistente mentre le strutture dei moduli ed i loro collegamenti restano interni alle perimetrazioni attuali, senza turbare quindi l'attuale mosaico agricolo e comunque funzionali all'attività agrivoltaica dell'iniziativa. Si riporta lo stralcio del Piano relativo a questo obiettivo.

4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;	- riqualificare e restaurare i paesaggi della Riforma Agraria, valorizzando il rapporto degli stessi con le aree agricole contermini;	- individuano, anche cartograficamente, gli elementi della Riforma (edifici, manufatti, infrastrutture, sistemazioni e partizioni rurali) ai fini di garantire la tutela;
5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo;		- evitano la proliferazione di edificazioni che snaturano il rapporto tra edificato e spazio agricolo caratteristico delle modalità insediative della Riforma;
4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici;		
4.5 Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole.		

Per quanto sopra argomentato non si ritiene condivisibile il giudizio di incompatibilità con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi ai paesaggi rurali reso da codesta Spett.le Soprintendenza nel proprio parere tecnico.

Estratto del parere tecnico istruttorio

La collocazione dei previsti moduli fotovoltaici e di tutti gli ulteriori elementi di impianto comporterebbe l'introduzione di elementi che prevedono un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa di rilevanti dimensioni anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio, mediante l'inserimento di elementi estensivi la cui altezza supera di gran lunga quella di un edificio ad un piano.

L'impianto di progetto, infatti, sommandosi agli altri già esistenti e ai numerosissimi in fase di istruttoria, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione. Infatti il suddetto impianto, di una durata temporale prevista di 30 anni, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la percezione collettiva dei luoghi (cfr. elaborato *Tav. O Piano di dismissione dell'impianto fotovoltaico*).

Inoltre, con riferimento alle componenti visivo percettive, data la presenza nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche sopra descritte, si rileva l'esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e alcune delle masserie ubicate nel contesto in analisi, in particolare *Masseria Cafarello* a ridosso della quale si colloca il campo B di progetto che lambisce l'area di rispetto, *Masseria Nicoletto* a 300 m a est, *Masseria Chiodi* a 600 m a est, *Masseria Palmenti* a 200 m a est, *Masseria Taverna* a 700 m a est, *Masseria Pigna Flores* a 900 m a ovest. Tale rapporto è attenuato solo in parte dalla mitigazione esterna all'area di impianto come riscontrabile nell'elaborato PAES_02 FOTOINSERIMENTI. Infatti dalle viste fornite si evince, sebbene sia presente la siepe quale opera di mitigazione esterna, che i pannelli sono perfettamente visibili e riconoscibili, data la rilevante altezza, in particolare da *Masseria Cafarello*. Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra tutte le componenti dell'impianto (ivi comprese le schermature) e Masserie, con particolare riferimento a quelle più prossime ai lotti di intervento, contribuirebbe a degradare i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto, causando la compromissione delle valenze estetico-percettive della campagna circostante.

Si rileva, inoltre, che i lotti di progetto si sviluppano in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza e a circa 300 m a ovest della *SS 16* censita tra le "*Strade a valenza paesaggistica*" tra gli UCP delle Componenti dei valori percettivi del PPTR, dalla quale le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle schermature e delle previste recinzioni e cancelli di tipo industriale, da ritenersi assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione planimetrica, altezza e per materiali costitutivi. In particolare si ritiene che la dinamicità del punto di vista dell'osservatore che percorre le suddette strade, consentendo di abbracciare nel tempo di percorrenza su entrambi i lati tutta l'area di intervento in una visuale ad ampio raggio, comporterebbe notevoli impatti in ragione dell'accostamento visuale e delle interrelazioni paesaggistiche e culturali dell'impianto di progetto con le masserie citate in narrativa, con particolare riferimento a *Masseria Cafarello* a ridosso della quale si colloca il campo B di progetto che lambisce l'area di rispetto, *Masseria Nicoletto* a 300 m a est, *Masseria Chiodi* a 600 m a est, *Masseria Palmenti* a 200 m a est, *Masseria Taverna* a 700 m a est, *Masseria Pigna Flores* a 900 m a ovest, (attorno alle quali orbitano i lotti di progetto), considerato che con tutta probabilità i lotti di progetto ricadono nei terreni agricoli la cui economia produttiva ha gravitato nel corso dei secoli intorno alla presenza delle suddette masserie.

Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. In particolare le recinzioni proposte come mitigazioni, pur rendendo parzialmente non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso.

Relativamente agli **impatti cumulativi**, l'elaborato denominato PAES_02 FOTOINSERIMENTI denuncia la visibilità dell'impianto dalle masserie che orbitano intorno alle aree di impianto, come precedentemente specificato, (tutte tutelate come UCP dal PPTR), data la distanza ridotta, per cui in direzione delle stesse viene proposta la realizzazione di importanti opere di mitigazione che coprano visivamente l'impianto e che riescono a attenuarne la visibilità solo in parte infatti **dalle viste fornite si evince**, sebbene sia presente la siepe quale opera di mitigazione esterna, **che i pannelli sono perfettamente visibili e riconoscibili, data la rilevante altezza.**

Osservazioni - Controdeduzioni:

Gli aspetti cumulativi sono stati dettagliatamente trattati all'interno degli studi condotti. In particolare, l'elaborato *PCGG1M3_Elaborato Grafico R.16*, riporta l'analisi degli impatti cumulativi eseguita ai sensi della D.G.R. 162 del 6 giugno 2014 – Regione Puglia, la quale *illustra i metodi inerenti la definizione del dominio di impianti della stessa famiglia (IAFR) da considerare cumulativamente entro un assegnato areale o buffer, per la definizione dell'impatto ambientale complessivo.*

L'analisi tratta gli impatti cumulativi rispetto ai diversi temi: Impatto visivo, Impatto sul patrimonio culturale e identitario, Impatto sulla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, Impatto acustico, addivenendo ad una dimostrata compatibilità rispetto a tutti i temi esaminati.

Si rimanda pertanto all'elaborato citato per ulteriori approfondimenti e chiarimenti in tema di compatibilità cumulativa.

Nella fattispecie, la valutazione degli impatti cumulativi della componente visiva, esaminata rispetto ai potenziali punti sensibili e per come indicato dalla citata D.G.R. 162 (i fondali paesaggistici, matrici del paesaggio, i punti panoramici, fulcri visivi naturali e antropici, le strade panoramiche, le strade di interesse paesaggistico), ha dimostrato la piena compatibilità degli impatti. Infatti, la mera intervisibilità di un osservatore ubicato in prossimità di uno dei punti sensibili individuati (Masserie, SS 16, ecc.) non è sinonimo di incompatibilità ma occorre analizzare come un elemento antropico di nuova realizzazione si inserisce all'interno di un contesto territoriale già comunque interessato da elementi antropici simili. Inoltre, le opere di mitigazioni proposte, finalizzate non solo alla riduzione degli effetti visivi/percettivi ma anche e soprattutto agli effetti sulla biodiversità, permettono un migliore inserimento nel contesto territoriale senza turbarne la natura originaria (siepi perimetrali di specie autoctone marcatori degli originari perimetri con duplice utilizzo: schermi visivi e attrattori faunistici).

Estratto del parere tecnico istruttorio

In prossimità delle aree di progetto si segnala la presenza di due corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, co. 1 let. c) del D. Lgs. 42/2004 e censiti come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente, tra le *Componenti idrologiche* e in particolare:

- *Canale Li Pronai e Palmarini* a circa 1,5 km a nord-ovest dall'area di progetto;
- *Fiume Grande* a ridosso del quale va a collocarsi il campo B di progetto e inoltre intercettato dal cavidotto di progetto;
- *Canale Foggia di Rau* a est;
- *Canale Fiume Piccolo* a nord;
- *Canale Cillarese* a ovest censito come Reticolo idrografico individuato dallo stesso PPTR come *Ulteriore contesto paesaggistico* (UCP).


Rispetto alle Componenti Idro-Geo-Morfologiche, il PPTR indica esplicitamente di "*garantire l'efficienza del reticolo idrografico drenante dei corsi d'acqua e dei canali di bonifica*" e di "*assicurare la continuità idraulica impedendo l'occupazione delle aree di deflusso anche periodico delle acque.*" La vicinanza dell'impianto di progetto a fiumi e ai corsi d'acqua del reticolo idrografico di connessione della R.E.R., come precedentemente indicato, entra in contrasto con la direttiva del PPTR che afferma di "*valorizzare naturalisticamente le aree di recapito finale di bacino endoreico*", "*di ridurre l'artificializzazione dei corsi d'acqua*" di "*prevedere misure atte ad impedire l'impermeabilizzazione dei suoli privilegiando l'uso agricolo estensivo*".

Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra impianto, beni paesaggistici e ulteriori contesti precedentemente citati contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici rispettivamente dell'area tutelata e degli immobili tutelati e delle relative *aree di rispetto*.

Osservazioni - Controdeduzioni:

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) è piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.R.7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica".

Con riferimento agli impianti fotovoltaici di grande generazione (comunque non assimilabili ad impianti agrivoltaici a seguito di Sentenza T.A.R. Puglia 4 settembre 2022 n. 1750), le componenti del paesaggio individuate nello strumento di pianificazione sono rappresentate nella figura che segue (estratta dagli elaborati di progetto) dalla quale si evincono le interferenze delle opere in progetto rispetto alle componenti idro-geo-morfologiche.



Di conseguenza, tralasciando le componenti che, pur rientrando nell'areale di impatto potenziale, non interferiscono con le opere poiché ubicate a distanza considerevole delle stesse, dalla sovrapposizione con le aree tutelate di cui al PPTR sono emerse esclusivamente le seguenti interferenze:

- l'elettrodotto ricade in due punti nell'area buffer (150 m) del corso d'acqua Canale Fiume Grande;
- l'elettrodotto percorre la strada che attraversa l'area della Riserva Naturale Regionale Orientata "Boschi di Santa Teresa e dei Lucci" e suo relativo buffer (100 m).

Le uniche interferenze, quindi, riguardano esclusivamente il percorso dell'elettrodotto interrato che percorre viabilità esistente e pertanto non sono da ritenersi significative in termini di compatibilità.

Infatti, visto anche i più recenti indirizzi normativi in tema di autorizzazione paesaggistica, questa circostanza non inibisce la realizzazione dell'opera **essendo la parte d'opera interessata da cavo interrato sotto strada esistente e pertanto non richiede specifiche autorizzazioni paesaggistiche anche se rientrante all'interno di aree tutelate**. Si precisa infatti che ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, la parte d'opera ricade tra quelle elencate Allegato A (di cui all'art. 2, comma 1) - INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - Cat. A.15: *fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 149, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm."*

Quanto sopra riportato resta valido anche per quanto riguarda l'attraversamento in prossimità del Fiume Grande da eseguirsi mediante la tecnica TOC.

Si precisa inoltre che nessuna opera relativa ai campi agrivoltaici, ad esclusione dei tratti di cavo interrato sopra esaminato, risulta interferente con aree tutelate o buffer di rispetto ed in particolare l'area B di progetto, citata nel parere, risulta ubicata all'esterno del buffer di rispetto del Fiume Grande in quel tratto.

Si precisa infine che il progetto presenta una relazione idrologica e idraulica ed una relazione geologica (TAV_C - rif PCGG1M3_Relazione_Idrologica_e_Idraulica_C., TAV_B-PCGG1M3_Relazione_Geologica_B) dalle quali si dimostra la compatibilità idro-geo-morfologica delle opere.

Estratto del parere tecnico istruttorio

Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'Ambito Territoriale de "La campagna Brindisina", individuati con particolare riferimento alle Componenti visivo percettive, si rappresenta quanto segue.

- Per l'attuazione dell'**obiettivo 7**, "Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia" è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo: "Salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico-culturali e da contesti rurali di particolare valore testimoniale". Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di opere di mitigazione e schermatura lungo il perimetro di impianto incide alterando le ampie visuali libere che caratterizzano l'ambito e inoltre la parte fotovoltaica dell'impianto, che risulta visibile e riconoscibile, sebbene sia presente la siepe quale opera di mitigazione lungo il perimetro delle aree di progetto, risulta un elemento estraneo rispetto alle valenze ambientali e storico-culturali presenti nell'immediato intorno delle aree di progetto.

In relazione a tale obiettivo, inoltre, sono definite le seguenti direttive: "gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, **nonché i soggetti privati** nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
- impediscono le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche;
- salvaguardano le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;
- individuano fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva dei paesaggi attraversati e impediscono le trasformazioni territoriali lungo i margini stradali che compromettano le visuali panoramiche.

Osservazioni - Controdeduzioni:

Le direttive indicate per il conseguimento dell'**obiettivo 7** del PPTR, a cui si riferisce il parere tecnico, e relative alla salvaguardia delle visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico:

- prevedono l'individuazione cartografica di queste visuali di rilevante valore paesaggistico;
- impediscono le trasformazioni territoriali che interferiscono con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettono le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano;
- valorizzano queste visuali.

Si riporta l'estratto del PPTR:

7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia
7.1 Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale.


- salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;

- individuano cartograficamente le visuali di rilevante valore paesaggistico che caratterizzano l'identità dell'ambito, al fine di garantirne la tutela e la valorizzazione;
- impediscono le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano;
- valorizzano le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale;

Al fine di valutare l'effettiva compatibilità di un'opera con il Piano rispetto a questo obiettivo è necessario preliminarmente identificare le citate visuali panoramiche e stabilire il rapporto di interferenza dell'opera rispetto alle medesime.

Il Piano individua queste visuali per come riportato nella figura che segue estratta dal PPTR 4.1.1 – parte II:

6.3.2 - Allegato cartografico Coni Visuali - fasce di intervisibilità



Nota l'individuazione delle visuali, è evidente che l'area oggetto di intervento risulta estranea a tutte le fasce di intervisibilità censite dallo stesso Piano, per come richiesto dalle proprie direttive e, pertanto, non si riscontrano incompatibilità dell'opera con questo obiettivo.

Estratto del parere tecnico istruttorio

Relativamente alle **opere di compensazione** proposte, inoltre, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione (con particolare riferimento a recinzioni e schermature), per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscono elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio. L'introduzione delle colture previste nel progetto agricolo al di sotto dei pannelli e nelle aree interstiziali non muta sufficientemente il notevolissimo impatto percettivo degli stessi e di tutti gli elementi artificiali necessari ai fini dell'installazione e dell'esercizio dell'impianto di progetto.

Osservazioni - Controdeduzioni:

L'iniziativa in progetto prevede opere di mitigazione di alcune componenti ambientali non esclusivamente legate all'impatto visivo.

Le colture praticate non sono da intendersi quali opere di compensazione e/o mitigazione ma sono parte attiva del progetto in quanto trattasi di impianto agrivoltaico e, quindi, valutate prevalentemente sotto il profilo funzionale e reddituale dell'iniziativa medesima. Pertanto, l'introduzione di fasce arbustive ed arboree disposte lungo il perimetro della recinzione esterna permette, oltre alla parziale schermatura visiva, anche il conseguimento di importanti mitigazioni rispetto alla componente biodiversità.

Infatti, per limitare l'impatto indiretto sulla fauna, l'iniziativa prevede la messa in opera di una recinzione perimetrale ad elevata permeabilità faunistica ricostruendo degli elementi fissi del paesaggio come le siepi campestri, progettate lungo la recinzione dei vari singoli appezzamenti ad elevata diversità strutturale e alto grado di disponibilità trofica; per questi motivi saranno composte da diverse specie arbustive autoctone, produttrici di frutti appetiti alla fauna selvatica. Le essenze prescelte si orienteranno su specie autoctone, produttrici di frutti(bacche) eduli appetibili e con una chioma favorevole alla nidificazione e al rifugio, con rami procombenti in grado di fornire copertura anche all'altezza del suolo.

Visto l'importante ruolo che riveste questa parte d'opera sotto l'aspetto della salvaguardia della biodiversità, risulta del tutto riduttivo ricondurre tale proposta alla mera mitigazione dell'impatto visivo e queste opere non rappresentano sicuramente elementi di "artificializzazione" del territorio trattandosi di elementi naturali.

Si precisa infine che la recinzione di separazione non è rappresentata da recinzioni industriali ma semplicemente da rete metallica con pali infissi già riscontrabile nell'areale considerato e pertanto non riconducibile ad elemento estraneo al territorio.

Estratto del parere tecnico istruttorio

Valutazione in merito agli impatti cumulativi

Nell'area vasta riportata nel S.I.A. si rileva la presenza di altri impianti fotovoltaici di notevoli dimensioni, che hanno comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola soprattutto in aree prossime a ovest dei lotti di progetto. Quanto affermato è supportato dall'analisi riportata nell'elaborato *PAES_01 Relazione Paesaggistica* pag. 76 fig.21, nel quale sono graficizzati gli impianti realizzati e gli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente come risultanti dall'Anagrafica FER. Considerato il raggio di 5 km, il dato riportato aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati ma soprattutto a ovest di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione.

Ulteriore conferma, oltre i dati desunti dall'Anagrafica FER, si ha dalle mappe sotto riportate elaborate dalla SABAP BR-LE ed in continuo aggiornamento, nelle quali sono graficizzati gli impianti – eolici e fotovoltaici – realizzati (in giallo), autorizzati (in verde) e in corso di istruttoria (in rosso). I suddetti impianti sono considerati anch'essi detrattori in quanto hanno già comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola.

Tale ricognizione è finalizzata a evidenziare l'entità del fenomeno in atto (che rischia di portare ad una eccessiva saturazione), esplicito anche mediante l'inserimento delle mappe riportate di seguito, inoltre sono richiamati impianti, in fase di istruttoria, che sono per la gran parte di tipo agrivoltaico.

Le aree interessate dai procedimenti sopracitati più il procedimento in oggetto interesserebbero complessivamente circa 1.109 ha. Nella stessa area sono mappati in giallo impianti fotovoltaici già realizzati per un'estensione pari a circa 155,37 ha.

Nel raggio di 5 km il dato riportato negli elaborati relativi agli impatti cumulativi aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati e tra gli stessi lotti di progetto di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione. A questi sono da aggiungere i numerosi impianti eolici in sovrapposizione il cui iter di autorizzazione è ancora in essere.

Inoltre, ulteriori e notevoli elementi di trasformazione ed artificializzazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (elementi prefabbricati, recinzioni di tipo industriale).

L'impianto agrovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali. Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare la struttura consolidata del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.

Osservazioni - Controdeduzioni:

Per come riportato nella precedente sezione del parere, l'analisi cumulativa condotta e riferita alla DGR 162 del 6 giugno ha dimostrato la piena compatibilità delle opere in progetto rispetto ai dettami della medesima DGR.

Dalla lettura di questa sezione del parere, inoltre, non risulta chiara la contestazione relativa agli impatti cumulativi cagionati dall'introduzione dell'opera in progetto all'interno dell'areale di impatto potenziale. Infatti, se da una parte si evidenzia la presunta quasi saturazione del territorio dovuta alla presenza di impianti esistenti, dall'altra si definisce l'impianto in progetto quale elemento *"estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante"*. Questo contrasto, che sicuramente non riveste carattere valutativo, non può concorrere alla determinazione di un giudizio oggettivo sulla compatibilità paesaggistica delle opere poiché basato esclusivamente su considerazioni di carattere soggettivo senza ricorso a criteri normativi.

Inoltre, le opere simili all'interno del territorio considerato non possono essere definite *"detrattori in quanto hanno già comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola"* dato che sono state realizzate conseguentemente a regolari autorizzazioni.

Estratto del parere tecnico istruttorio

Considerazioni in merito a prescrizioni o adeguamenti progettuali

Per le motivazioni di cui sopra, si evidenzia che non si ritiene di poter fornire **indicazioni su modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso**, se non una delocalizzazione dell'impianto in area più compatibile paesaggisticamente (area industriale, degradata, di scarso pregio paesaggistico e comunque consentita dal PPTR e dalle norme nazionali e regionali), attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo, in contrasto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *"sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)"*.

Si evidenzia infine che il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della *Campagna brindisina*, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.

Osservazioni - Controdeduzioni:

In merito ad eventuali prescrizioni o adeguamenti progettuali, per i quali il parere tecnico ritiene di non poter fornire indicazioni se non quelle rappresentate dall'alternativa zero o delocalizzazioni in aree degradate non meglio specificate, si precisa che le aree interessate dall'intervento, per come sopra argomentate, non risultano ricadenti in nessuna fattispecie tale per cui le stesse opere presentino incompatibilità sotto il profilo territoriale/paesaggistico.

Le indicazioni riportate nel PPTR e richiamate in questa sezione del parere non collimano con gli indirizzi nazionali sulla localizzazione di queste opere di cui si ribadisce la natura agrivoltaica.

Estratto del parere tecnico istruttorio

Valutazione in merito agli aspetti beni archeologici

In ragione di quanto sopra esposto, **non si possono escludere potenziali impatti negativi diretti**, in quanto gli scavi e i movimenti di terreno previsti per il progetto in esame possono compromettere la conservazione di depositi archeologici ancora presenti nel sottosuolo, sia pur conservati in subsidenza. L'intervento in valutazione si inserisce, infatti, in un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale peraltro i dati noti da bibliografia costituiscono solo parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali riconducibili a diverse epoche storiche, ma con una prevalenza di testimonianze inquadrabili in età romana.

In merito agli **aspetti di tutela del patrimonio archeologico noto e presunto** relativo al contesto di riferimento si fa presente che, stante l'incompatibilità delle opere di progetto con la tutela paesaggistica, **si è ritenuto opportuno non attivare la procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)** di cui all'art. 41, cc. 4 e all. I8 del D.Lgs. n. 36/2023.

Si rileva, tuttavia, che **il progetto rimane soggetto alle disposizioni di cui al succitato art. 41 c. 4, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo o di nuova progettazione dell'opera, dovrà comunque essere attivata la procedura di VPIA di cui all'art. 41, c. 4**, ovvero potrà essere motivatamente prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera, come previsto al punto 6.6.1 delle

Linee Guida di cui all'All. 1 del D.P.C.M. 14/02/2022, nell'ambito dell'autonoma procedura di VPIA da espletare entro e non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori (D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10).

Osservazioni - Controdeduzioni:

In merito agli aspetti archeologici, pur non riscontrando evidenze o interferenze accertate, il parere tecnico non esclude la possibilità di riscontrare emergenze archeologiche all'interno delle aree interessate dall'impianto. Pertanto, **non si rinvergono elementi valutativi che dimostrano le motivazioni che hanno portato all'espressione di un parere tecnico negativo all'iniziativa in progetto, vista la non interferenza dell'opera con il patrimonio culturale e archeologico noto e, inoltre, non si ritiene necessario attivare procedure di verifica preventiva (VPIA) di cui all'art. 41, cc 4 e all. 18 del D.Lgs. 36/2023 relative alla ricerca.** Questa circostanza dimostra un giudizio non basato su valutazioni oggettive e pertanto non può essere condiviso considerando anche le risultanze della valutazione archeologica allegata al progetto definitivo. La stessa infatti definisce il grado di rischio archeologico "Basso" vista la natura delle opere da eseguire all'interno di questo specifico contesto territoriale.

Estratto del parere tecnico istruttorio**Valutazione in merito alla localizzazione dell'impianto: aree idonee**

Con riferimento alle *aree idonee* come definite dal D.lgs. 199/21 art. 20 co.8 e modificate dall'art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23, si rileva che il progetto **non ricade in area idonea per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili**.

Si evidenzia, infatti, come il cavidotto interferisca direttamente con:

- il *Fiume Grande* censito come Bene paesaggistico (BP) dal PPTR ai sensi dell'art. 142 lett. c);
- il *Bosco di Santa Teresa e dei Lucci* (Riserva Naturale Regionale Orientata Riserva Naturale Regionale Orientata) censito come (BP) dal PPTR ai sensi dell'art. 142 lett. f).

Si segnala inoltre che:

1. I lotti di progetto sono situati a 1,5 km da *Canale Li Pronai e Palmarini* censiti come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente tra le *Componenti Idrologiche*;
2. Il cavidotto di progetto intercetta oltre i *Boschi di Santa Teresa e dei Lucci* censiti come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente tra le *Componenti delle aree protette e siti naturalistici* anche con le relative *aree di rispetto*, anch'esse riconosciute come UCP tra le *Componenti delle aree protette e siti naturalistici* ai sensi dell'art. 143 del Codice;
3. I lotti interessati dall'impianto agrivoltaico sono situati a circa 300 m a ovest della *SS 16* censita tra le "*Strade a valenza paesaggistica*" tra gli UCP delle *Componenti dei valori percettivi* del PPTR ai sensi dell'art. 143 del Codice;
4. I lotti di progetto sono situati a ridosso di *Masseria Cafarello*, a 300 m da *Masseria Nicoletto*, a 600 m da *Masseria Chiodi*, a 200 m da *Masseria Palmenti*, a 700 m da *Masseria Taverna*, a 900 m da *Masseria Pigna Flores*, a 2,3 km da *Masseria Palmarini* (edificio tutelato ai sensi della Parte II del Codice dei Beni culturali e paesaggistici con D.C.P.C. n. 117 del 07/04/2023), tutelate come UCP del PPTR vigente nella *Struttura Antropica e storico-culturale* come *Testimonianza della stratificazione insediativa* con relative *aree di rispetto*, ai sensi dell' art. 143 del Codice;
5. Il cavidotto di progetto intercetta l'*area di rispetto* del *Bosco di Santa Teresa*, individuata come UCP del PPTR vigente tra le *Componenti botanico-vegetazionali*, ai sensi dell'art. 143 del Codice;
6. Il cavidotto di progetto intercetta *Formazioni arbustive in evoluzione naturale*, individuate come UCP del PPTR vigente tra le *Componenti botanico-vegetazionali*, ai sensi dell'art. 143 del Codice;

Osservazioni - Controdeduzioni:

Contrariamente a quanto sostenuto nel parere in oggetto, in tema di aree idonee, si rileva che:

- le aree interessate dall'impianto agrivoltaico risultano ubicate all'interno di aree definite idonee ai sensi del D.Lgs. 199/21 art. 20 c.8.;
- le interferenze con aree tutelate ai sensi del Codice sono riconducibili esclusivamente a tratti del percorso dell'elettrodotto interrato postato in trincea su strada esistente.

In primo luogo, occorre precisare che, ai fini dell'idoneità dell'area non assume alcun rilievo l'interferenza a tratti del percorso dell'elettrodotto, in quanto, come argomentato di seguito, occorre prendere quale

riferimento esclusivamente l'area di impianto e non anche le aree occupate dalle opere di connessione alla rete. Ciò si desume chiaramente: (i) dalla definizione di area idonea riportata dall'art. 2, lett. ggg) del d.lgs. n. 199/2021, ove si fa riferimento al fatto che si tratta di un sito *"con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica"*, senza alcun riferimento alle aree interessate dalle opere di connessione; (ii) dalla rubrica dell'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 dove, ancora una volta, il riferimento univoco è agli **impianti** a fonti rinnovabili, senza alcuna menzione per le opere di connessione; (iii) dallo stesso art. 20, comma 8, che fa sempre riferimento agli impianti FER senza alcun riferimento alle opere di connessione.

Inoltre, come già richiamato in premessa, si tenga altresì presente che l'art. 22, comma 1, lettera 1-ter, del D.Lgs. 199/21 assimila la disciplina prevista per le aree idonee anche alle c.d opere di rete ed in particolare, *"indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1"*.

L'interpretazione qui riportata trova inoltre conferma nel riscontro a una richiesta di chiarimento dell'allora Ministero della Transizione Ecologica che ha chiarito come, in ordine alle misure di semplificazione, debba farsi riferimento **solo alle aree di impianto**, mentre le opere connesse devono essere considerate solo ove espressamente citate.

Trasponendo quindi tali principi al caso di specie, l'argomentazione del parere in oggetto non può essere condivisa.

Infine, non trova invece alcuna rilevanza ai fini della determinazione delle aree idonee ai sensi del D.Lgs. 199/21 quanto riportato in merito al PPTR.

Conclusioni

Dall'esame del Parere di competenza è emerso che le opere in progetto non presentano interferenze dirette con beni tutelati tali da inibire la compatibilità della medesima opera con il territorio circostante. Inoltre, non si rilevano incompatibilità del progetto con quanto indicato nelle sezioni B2 e C2 delle schede d'ambito per come prescritto dalle NTA del PPTR.

Per tutto quanto sinora esposto è evidente che il parere reso dalla Soprintendenza, non adeguatamente motivato, non può allo stato considerarsi vincolante né essere considerato emesso ai sensi dell'Art. 26 D. Lgs. 42/2004.

Preme, infatti, ribadire che:

- I terreni interessati dai campi agrivoltaici non interessano aree tutelate *ex lege*;
- Le uniche interferenze con aree di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04 riguardano il percorso del cavidotto interrato su strade esistenti e, come argomentato sopra, ciò non influisce sulla qualificazione dell'area di impianto come area idonea ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, comma 8;
- Non si riscontrano motivi di contrasto con Piani e Programmi;
- Non si riscontrano nel Parere tecnico motivi oggettivi per ritenere l'opera non compatibile con il territorio circostante;
- Le aree impianto ricadono in aree definite idonee ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, comma 8);
- ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera 1-ter del medesimo D.Lgs., visto il percorso interrato del cavidotto, l'intera opera rispetta i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 22 e pertanto l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante.

Si rimarca, infine, l'obbligo per il Ministero della Cultura di esprimere la propria posizione indicando al contempo modifiche progettuali eventualmente necessarie e/o prescrizioni ai fini del rilascio dell'assenso al progetto e che quelle indicate nel Parere (alternativa zero o delocalizzazione) non possono considerarsi esaustive.

Sul punto, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di "*dissenso costruttivo*", il quale comporta il generale "*obbligo delle amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori paesistici tutelati dal vincolo*" (cfr. T.A.R. Toscana, III, n. 1657/2020, T.A.R. Molise, n. 392/2022).

Nel caso che ci occupa, l'applicazione di tale principio risulta tanto più doverosa, avuto riguardo all'opera di contemperamento, in base al metodo dell'integrazione, fra esigenze equi ordinate, cui la Soprintendenza è chiamata.

Il testo del parere reso dalla Soprintendenza non reca tuttavia traccia di modifiche progettuali che la scrivente potrebbe utilmente apportare; né tanto meno enuclea alcun elemento dotato di consistenza apprezzabile, che valga a dimostrare una radicale incompatibilità del progetto rispetto alle caratteristiche dell'area,

considerando che non si ritiene che per la localizzazione del progetto e per la tipologia di intervento si verta in ipotesi di *extrema ratio* e di opera totalmente incompatibile.

Anche il Consiglio di Stato, a conferma di quanto appena esposto, ha rimarcato l'importanza di un esame specifico del progetto, da parte dell'Amministrazione, che valuti la concreta possibilità di realizzazione del medesimo in relazione alle esigenze di tutela dell'ambiente, evidenziando a tale scopo le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'eventuale approvazione (cfr. Cons. St., IV, n. 4608/2018).

E sempre il Consiglio di Stato, VI Sezione, con Sentenza n. 8167/2022 in relazione a un caso simile rimarca l'importanza del *"principio di integrazione delle tutele – riconosciuto, sia a livello europeo (art. 11 del TFUE), sia nazionale (art. 3-quater del d.lgs. n. 152 del 2006, sia pure con una formulazione ellittica che lo sottintende) – in virtù del quale le esigenze di tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle altre pertinenti politiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Il principio si impone non solo nei rapporti tra ambiente e attività produttive – rispetto al quale la recente legge di riforma costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, nell'accostare dialetticamente la tutela dell'ambiente con il valore dell'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), segna il superamento del bilanciamento tra valori contrapposti all'insegna di una nuova assiologia compositiva – ma anche al fine di individuare un adeguato equilibrio tra ambiente e patrimonio culturale, nel senso che l'esigenza di tutelare il secondo deve integrarsi con la necessità di preservare il primo"*.

La predetta pronuncia prosegue evidenziando in modo significativo che, *"se il principio di proporzionalità rappresenta il criterio alla stregua del quale mediare e comporre il potenziale conflitto tra i due valori costituzionali all'interno di un quadro argomentativo razionale, il principio di integrazione costituisce la direttiva di metodo. La piena integrazione tra le varie discipline incidenti sull'uso del territorio, richiede di abbandonare il modello delle «tutele parallele» degli interessi differenziati, che radicalizzano il conflitto tra i diversi soggetti chiamati ad intervenire nei processi decisionali. La valenza 'procedimentale' del principio di integrazione [...] implica che il procedimento sia la sedes materiae in cui devono contestualmente e dialetticamente avvenire le operazioni di comparazione, bilanciamento e gestione dei diversi interessi configgenti"*.

Alla luce di tutto quanto precede, si ritiene quindi che il Parere reso da Codesta Soprintendenza oltre a risultare facilmente non condivisibile, manchi di una adeguata operazione di valutazione e comparazione degli interessi.

Con osservanza.

Milano, 16 febbraio 2024

Il legale rappresentante
Dott. Giampiero Gugliotta
